|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Ia categoria |
| Sottocategoria prodotto | Occhiali da sole |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | Occhiali da sole afocali e clip-on, per uso generale (compreso l’uso su strada e per la guida), aventi lo scopo di proteggere gli occhi dalle radiazioni solari |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.**E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.* |
| CONTROLLI VISIVIchi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE
2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo)
3. l’indicazione degli estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo)
4. istruzioni e avvertenze in lingua italiana
 |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CELa marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.Poiché la norma impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto, sostituibile da quella apposta sull’imballaggio solo nel caso in cui sul prodotto risulti impossibile tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile, **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE. NON E’ DA RITENERSI CONFORME L’APPOSIZIONE SUL PRODOTTO DELLA MARCATURA CE A MEZZO ADESIVI (mancanza del requisito di marchio indelebile).**CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTOLa norma impone che su ogni prodotto sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATOREIl fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza dello stesso e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto fino al consumatore finale possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANALa norma impone che ogni esemplare di occhiali da sole sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni o allegate con un cordoncino al prodotto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**Assieme al codice identificativo del prodotto e agli estremi del fabbricante, le istruzioni sulla sicurezza devono indicare:* il riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 12312-1:2022;
* l’indicazione del tipo di filtro: se fotocromatico, polarizzato, elettro-ottico o una combinazione di questi;
* la categoria numerica del filtro (di entrambi gli stati, oscuramento parziale e completo, nel caso di filtri fotocromatici o elettro-ottici);
* la descrizione della categoria del filtro in forma scritta o mediante l’uso dei simboli riportati nella tabella 1 seguente (i simboli devono avere altezza minima di 5 mm);
* le restrizioni d’uso che, come minimo, devono includere:
	+ non adatti per l’osservazione diretta del sole;
	+ non adatti per la protezione da sorgenti di radiazione artificiali;
	+ non adatti per la protezione degli occhi contro rischi di impatto meccanico;
	+ i filtri solari elettro-ottici o occhiali da sole con filtri elettro-ottici non sono adatti all’uso da parte di individui soggetti a crisi fotosensibili;
	+ qualsiasi altra restrizione ritenuta opportuna dal fabbricante (come ad esempio indicazione dell’aumentata o diminuita trasmittanza luminosa degli occhiali fotocromatici dovuta al variare della temperatura o alle ridotte condizioni di luce dell’ambiente circostante)
* quando il filtro non rispetta i requisiti per l’uso su strada e la guida o ha una categoria di filtro pari a 4 deve essere presente

l’avviso “non adatto all’uso in strada e alla guida” in forma scritta o mediante il simbolo o di dimensioni non inferiori a 5 mm.* Quando il filtro ha una trasmittanza luminosa compresa tra l’8% e il 75% deve essere presente l’avviso “non adatto all’uso per la guida al crepuscolo o di notte” oppure “non adatto all’uso per la guida di notte o in condizioni di scarsa illuminazione”. Lo stesso avviso va applicato per i filtri fotocromatici che nello stato di oscuramento offrono una trasmittanza inferiore al 75%;
* se rilevanti, devono essere presenti istruzioni per la pulizia e la cura degli occhiali. Se un’errata scelta di prodotti pulenti può danneggiare gli occhiali da sole, deve essere presente una lista dei prodotti non indicati per la pulizia.

 Tabella 1 |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTIQuando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTII distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o pesi eccessivi caricati sui prodotti ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essi richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile che dipende da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE O DIRETTAMENTE DEL PRODOTTO.**CONTROLLI VISIVI ULTERIORISulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni prodotto che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: gli occhiali da sole, in qualità di DPI, hanno lo scopo di proteggere gli occhi dalle radiazioni solari, devono pertanto essere realizzati in materiali leggeri ma resistenti, atossici, con lenti indeformabili ed offrire la giusta schermatura e dunque avere forme e dimensioni adeguate allo scopo (ciascuna lente deve come minimo coprire un’ellisse di circa 40 mm sull’asse orizzontale e 28 mm sull’asse verticale). Devono presentare inoltre le caratteristiche meccaniche necessarie a non causare pericolo a chi li indossa (in particolare gli occhiali dedicati ai bambini devono presentare montature morbide, indeformabili e biocompatibili, lenti resistenti ai graffi e con campo visivo ampio) è pertanto da rilevare come non conforme la presenza di parti acuminate o taglienti dovute a difetti di stampaggio o assemblaggio; o la possibilità che in base al materiale usato e alla sua destinazione d’uso sollecitazioni meccaniche applicate alle lenti o alla montatura ne determinino facilmente l’insorgenza.
2. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:

V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gifSi ricorda che non sono ammessi marchi CE applicati al prodotto mediante etichette adesive (ad esempio direttamente sulle lenti)SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E DUE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | **Regolamento UE 2016/425** (Dispositivi di Protezione Individuale) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 04 dicembre 1992, n. 475** (modificato dal D.Lgs 17/2019) |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | **UNI EN ISO 12312-1:2022 – Protezione degli occhi e del viso – occhiali da sole e dispositivi similari – parte 1: occhiali da sole per uso generale** |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 2016/425 i distributori prima di mettere occhiali da sole a disposizione sul mercato assicurano che essi:1. rechino la marcatura CE
2. siano accompagnati dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana
3. rechino gli estremi del fabbricante
4. rechino gli estremi dell’importatore (se applicabile)
5. rechino un codice identificativo

il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 €** a **6.000 €** (Art.14.2.a D.Lgs 475/2019).Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **8.000 €** a **48.000 €** (Art.14.8 D.Lgs 475/2019).**NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del Regolamento UE 2016/425, nel caso in cui immetta sul mercato occhiali da sole con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |